

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONI UNITE CIVILI**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAIMONDI Guido - Primo Presidente f.f. -  
Dott. CIRILLO Ettore - Presidente sez. -  
Dott. ORILIA Lorenzo - Consigliere -  
Dott. NAPOLITANO Lucio - Consigliere -  
Dott. GIUSTI Alberto - Consigliere -  
Dott. MANCINO Rossana - Consigliere -  
Dott. TERRUSI Francesco - Consigliere -  
Dott. LAMORGESE Antonio P. - Consigliere -  
Dott. CRUCITTI Roberta - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

**ORDINANZA**

sul ricorso n. xxxx/2022 proposto da:

A.A.;

**- ricorrente non costituito-**

contro

**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;

**- controricorrente -**

avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di PALERMO del 16/03/2022 (r.g. xxxx/2021).

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/07/2023 dal Consigliere FRANCESCO TERRUSI;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale GIOVANNI BATTISTA NARDECCHIA, il quale ha chiesto dichiararsi improcedibile il ricorso.

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

il Ministero della giustizia ha depositato un controricorso in risposta al ricorso per regolamento di giurisdizione proposto da A.A. nei confronti dell'ordinanza del Tribunale di Palermo depositata il 26-5-2021;

con tale ordinanza il tribunale, che era stato adito dal A.A. ai sensi dell'art. 702-bis c.p.c. con un'azione di danni per la lunga durata della liquidazione coatta amministrativa della (Omissis) soc. coop. a r.l., nella quale egli si era insinuato come creditore, ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione per essere la domanda soggetta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 133, lett. a), del cod. proc. amm.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

dal fascicolo telematico il ricorso non risulta depositato;

lo stesso va quindi dichiarato improcedibile in base agli artt. 369 c.p.c. e 196-quater, comma 1, disp. att. stesso codice (v. Cass. Sez. 1 n. 10689-23), con priorità rispetto alla eccepita (dall'avvocatura erariale) inammissibilità per esser stato proposto dopo la già intervenuta declinatoria di giurisdizione;

anche rispetto alle nuove norme sul processo telematico di cassazione va ribadito il principio secondo cui l'improcedibilità per omesso deposito del ricorso deve essere dichiarata con priorità rispetto a ogni possibile rilievo d'inammissibilità, poichè l'improcedibilità non consente alcun ulteriore esame del ricorso stesso (cfr. Cass. Sez. U n. 7431-91 e poi indicativamente Cass. Sez. 1104-06, Cass. Sez. 2 n. 9567-11, Cass. Sez. 3 n. 1389-21);

le spese processuali vanno poste a carico del ricorrente;

l'improcedibilità comporta che deve darsi atto dell'esistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, secondo la disciplina del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

### P.Q.M.

La Corte, a sezioni unite, dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali, che liquida in 2.500,00 EUR oltre le spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002 D.P.R. 30/05/2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 11 luglio 2023.

Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2023